



E' possibile applicare l'IVA ridotta al 10% per le prestazioni di servizi:

- dipendenti da appalti relativi alla **costruzione** di **case** di abitazione non di lusso che **non** costituiscono

**prima casa**

per il committente (n. 127-quaterdecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);

- dipendenti da appalti relativi alla realizzazione di **opere di urbanizzazione** ed edifici assimilati alle abitazioni non di lusso di cui al n. 127 quinquies (n. 127 septies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);

- aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di **manutenzione straordinaria** (di cui all'art. 31, c. 1, lett. b, L. n. 457/1978) sugli edifici di

**edilizia residenziale pubblica**

(n. 127 duodecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972). Per edifici pubblici residenziali si intendono quelli costituiti da abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, ecc.), realizzati da Stato, enti pubblici territoriali, IACP e loro consorzi, che fruiscono del pubblico intervento sotto forma di contributo statale ovvero di finanziamento con fondi pubblici (circ. 9.7.1999, n. 151/E);

- dipendenti da appalti relativi alla realizzazione di interventi di **recupero** del patrimonio edilizio (di cui all'art. 31, L. n. 457/1978:

**restauro**

e

**risanamento**

conservativo e ristrutturazione edilizia e urbanistica), esclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria (n. 127 quaterdecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972; circ. 24.2.1998, n. 57/E);

- aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'art. 31, L. n. 457/1978; art. 7, c. 1, lett. b, L. n. 488/1999 e successive modifiche), compresa la **manute**

**nzione ordinaria e straordinaria**

, realizzati su fabbricati a \*

**prevalente**

**destinazione abitativa privata**

. Ai beni che costituiscono parte

**significativa**

del

**valore**

delle forniture effettuate nell'ambito delle predette prestazioni (individuati con D.M. 29.12.1999) si applica l'aliquota ridotta del 10% fino a

**concorrenza**

del

**valore complessivo**

della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni (art. 7, c. 1, lett. b L. n. 488/1999; circ. 24.2.1998, n. 57/E; circ. 29.12.1999, n. 247/E).

- le **piccole manutenzioni** di un edificio e dei relativi impianti sono classificabili come manutenzione ordinaria e quindi possono usufruire dell'aliquota ridotta al 10% (circ. 17.5.2000, n. 98/E);

- i diversi tipi di interventi previsti dall'art. 31, L. n. 457/1978 sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse (ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono integrati da opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria); pertanto, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria "superiore" rispetto a quella "inferiore", al fine dell'esatta individuazione degli interventi da realizzare (circ. 24.2.1998, n. 57/E).



\*Per "prevalente destinazione abitativa" si intende (circ. 7.4.2000, n. 71/E):

1. le unità immobiliari classificate nelle **categorie catastali da A1 ad A11**, ad eccezione di quelle alla categoria A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo;  
□
2. i fabbricati aventi più del cinquanta per cento della superficie sopra terra destinata ad uso **abitativo privato**. In tale caso, assumono rilievo, ai fini dell'agevolazione in esame, gli interventi di recupero eseguiti sulle parti comuni; se l'intervento di recupero viene realizzato, invece, su una singola unità immobiliare del fabbricato, l'agevolazione si applica solo se tale unità ha le caratteristiche abitative descritte alla precedente lettera a) o ne costituisce una pertinenza;
3. edifici di **edilizia residenziale pubblica** connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa, individuata secondo i criteri di cui alle lettere precedenti;  
□
4. edifici assimilati alle case di **abitazione non di lusso** ai sensi dell'art.1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano stabile residenza di **collettività**;  
;
5. **pertinenze** di immobili abitativi.

L'utilizzo dell'aliquota ridotta è subordinata ad una **dichiarazione** da parte del committente in merito all'effettuazione dei predetti servizi per la realizzazione delle opere suindicate.

L'aliquota ridotta è possibile anche alle prestazioni di servizi dipendenti da rapporti di **subappalto**,

laddove l'impresa appaltatrice affidi a terzi la realizzazione di parte dei lavori, in quanto l'aliquota si determina con riferimento all'appalto principale (circ. 1.3.2001, n. 19/E)

Su può anche applicare l'aliquota agevolata del 10% alle **cessioni di beni finiti** forniti per la realizzazione di (n. 127-sexies e 127-terdecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972):

- **opere di urbanizzazione** e assimilate (di cui al n. 127 quinquies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);
- fabbricati assimilati alle **abitazioni non di lusso** (di cui al n. 127 quinquies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);
- **interventi di recupero** (indicati nell'art. 31, L. n. 457/1978), con esclusione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Se il tuo intervento di ristrutturazione e manutenzione rientra nella casistica di cui sopra, potrai acquistare il tuo [impianto a pannelli radianti](#) o la tua [pompa di calore](#) con l'IVA ridotta la 10%. Di seguito troverai dei links molto interessanti sui prodotti con IVA agevolata:

- [Impianti a pannelli radianti per riscaldamento a pavimento con IVA ridotta](#)
- [Pompe di calore per riscaldamento ed acqua calda con IVA ridotta](#)